



Comune di Arnesano  
Provincia di Lecce

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 29/06/2021

**Oggetto : TARI 2021 – Conferma ruolo e tariffe anno 2020 e differimento dei termini di scadenza - riduzioni TARI per utenze non domestiche a seguito emergenza Covid-19, da inserire nel PEF 2021**

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 18:30 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Straordinaria di 1<sup>o</sup> convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Si		8	DE LUCA Raffaele	Si	
2	PELLE' Fabio	Si		9	QUARTA Gabriele	Si	
3	NUZZACI Federica		Si	10	GERARDI Maria Luigia	Si	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Si		11	RUSSO Giuseppe		Si
5	SOLAZZO Anna	Si		12	MANFREDA Fabrizio	Si	
6	MAZZEI Luigi	Si		13	VERGORI Marco	Si	
7	PETRELLI Marco	Si					

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunale del Comune Dott.ssa Loridana Iacomelli.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

-----  
**Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012**

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ...” con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati dal diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in materia di fiscalità locale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019 di approvazione Pef e tariffe anno 2019;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/06/2020 con cui veniva deliberato il nuovo regolamento Tari;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/06/2020 con cui venivano approvati per l'anno 2020, il piano tariffario confermando le tariffe dell'anno 2019;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021 con cui veniva deliberata la “presa d'atto della determina ager n. 505 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di approvazione del Pef per l'anno 2020 per il Comune di Arnesano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA”, che ha determinato il ruolo TARI per l'anno 2020 pari ad euro 719.783,50;

VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impostori dal 8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO necessario per l'Amministrazione Comunale, agevolare i titolari di attività produttive del territorio con la riduzione del tributo TARI per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV – 19 limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi D.P.C.M. e relativamente alle attività il cui codice Ateco è stato dettagliatamente individuato dalle richiamate norme;

CONSIDERATO che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per la riduzione di cui sopra, come estrapolate nel dettaglio dalla banca-dati tributaria comunale;

ATTESO che l'attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente è stato posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

RILEVATO che una siffatta situazione di stasi comporta inevitabili ripercussioni negative sul piano economico-sociale e, pertanto è necessario un intervento immediato ed efficace per contrastare tale fenomeno;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria senza precedenti, determinerà il protrarsi di riflessi negativi in ambito socio-economico per almeno alcuni mesi;

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la predetta potestà regolamentare è confermata dall'art. 149, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011;

RITENUTO opportuno, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, di sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato;

CONSIDERATO che il regolamento comunale non attribuisce alla Giunta Comunale la possibilità di differire il termine di scadenza dei tributi locali, né il potere di rimettere in termini i contribuenti dell'ente comunale nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con il seguente differimento delle rate Tari, considerando il piano economico finanziario dei costi del servizio rifiuti dell'anno 2019 e le relative tariffe e il ruolo Tari approvato per il 2020;

RITENUTO di differire solo limitatamente all'anno 2021, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- I. prima rata 31 luglio 2021 o rata unica;
- II. seconda rata 30 settembre 2021;
- III. terza rata 31 ottobre 2021;
  - quarta rata 30 novembre 2021;
  - Eventuale rata a saldo 2021 dopo il 1° dicembre 2021, laddove fosse già intervenuta l'approvazione del nuovo PEF dell'anno 2021, o secondo le modalità di legge in caso contrario;

CONSIDERATA la chiusura disposta dai D.P.C.M. per alcune attività commerciali e artigianali presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che l'amministrazione comunale, in fase di approvazione del Piano Economico finanziario (Pef) dell'anno 2021, valuterà l'opportunità di effettuare eventuali interventi sulla ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, riducendo la quota variabile, giustificata dalla eventuale e rilevata riduzione della produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano Economico Finanziario della Tari 2021 potrà essere posticipata al 30 giugno 2021, secondo il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni);

CONSIDERATO che secondo il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art. 105 comma 5° "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Tutto ciò premesso e considerato

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti,

UDITI gli interventi di Consiglieri Comunali intervenuti così come riportati nel verbale di stenotipia;

Con voti favorevoli n. 8 espressi dai Consiglieri di Maggioranza e n. 3 Consiglieri contrari (Gerardi/Manfreda/Vergori)

## DELIBERA

Tutto quanto dichiarato in premessa, che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

**Di approvare** per l'anno 2021, le medesime tariffe come approvate per la TARI 2020 (Tariffe TARI 2019) secondo il ruolo TARI 2020 di cui alla determina Ager n. 505 del 31/12/2020;

**Di differire** il termine di pagamento del tributo Tari per l'anno 2021, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1 del vigente Regolamento comunale, come segue:

- prima rata 31 luglio 2021 o rata unica;
- seconda rata 30 settembre 2021;
- terza rata 31 ottobre 2021;
- quarta rata 30 novembre 2021;
- Eventuale rata a saldo 2021 dopo il 1° dicembre 2021, laddove fosse già intervenuta l'approvazione del nuovo PEF dell'anno 2021, o secondo le modalità di legge in caso contrario;

**Di approvare** la riduzione della quota-parte della TARI 2021 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV – 19, limitatamente al periodo di chiusura individuato con appositi D.P.C.M., relativamente alle attività il cui codice Ateco è stato dettagliatamente individuato dalle richiamate norme e previa presentazione di istanza di riduzione, come qui approvata ed allegata (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione e con voti favorevoli n. 8 espressi dai Consiglieri di Maggioranza e n. 3 Consiglieri contrari (Gerardi/Manfreda/Vergori)

## DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Vice Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Lorida Iacomelli

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 29/06/2021 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 644 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Lorida Iacomelli

---

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Lorida Iacomelli

---

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 29/06/2021

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Lorida Iacomelli